

Genocidio, storia di una categoria e storia di un'accusa. Riflessioni a margine del dibattito contemporaneo

LUCIA CORSO*, CRISTINA M. BETTIN**

Sommario: 1. Il contributo di Paolo Becchi e la questione che resta aperta. – 2. Origine della fattispecie e ombra del genocidio in Medio Oriente negli anni '40. – 3. Accusa di genocidio e guerra fredda. – 4. Genocidio strutturale: dalla conferenza di Durban al 7 ottobre. – 5. Paradigma genocidario: dalla Shoah ai Genocide Studies. – 6. Gaza, intenzione distruttiva e dimensione territoriale. – 7. Gaza, la Corte internazionale di giustizia e il problema dell'accertamento. – 8. Guerra, autodifesa e accuse di genocidio. – 9. Israele, memoria della Shoah, *Holocaust Inversion* e uso pubblico dell'accusa di genocidio. – 10. Conclusioni.

Data della pubblicazione sul sito: 28 agosto 2026

Suggerimento di citazione

L. CORSO, C.M. BETTIN, *Genocidio, storia di una categoria e storia di un'accusa. Riflessioni a margine del dibattito contemporaneo*, in *Forum di Quaderni Costituzionali*, 2, 2026. Disponibile in: www.forumcostituzionale.it

* Professoressa ordinaria di Filosofia del diritto nell'Università degli Studi di Enna "Kore". Indirizzo mail: lucia.corso@unikore.it.

** Professoressa di Storia Sociale e Studi Italiani presso la Ben-Gurion University of the Negev di Be'er Sheva, Israele. Indirizzo mail: bettin@bgu.ac.il.

1. Il contributo di Paolo Becchi e la questione che resta aperta

In un recente intervento pubblicato su questa rivista e dedicato alla guerra a Gaza, Paolo Becchi¹ ha espresso perplessità sulla ritrosia di certi giornalisti ad utilizzare il termine genocidio con riferimento alle operazioni militari a Gaza. Becchi invita ad astenersi dal ricorrere ad argomenti tratti dalla demografia (e relativi dunque al numero delle vittime della guerra in corso comparate alle vittime di altri genocidi più noti) e di attenersi alla definizione giuridica. La Convenzione del 1948, continua il filosofo del diritto, non richiede una determinata soglia numerica di vittime, né l'esistenza di un piano formalmente documentato di sterminio. Essa piuttosto esige la presenza di specifici atti materiali accompagnati da un intento particolare: la volontà di distruggere, in tutto o in parte, un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso in quanto tale. Becchi desume l'intento dalla storia di Israele, e soprattutto dai comportamenti pregressi posti in essere nei confronti dei palestinesi nel corso degli anni.

Noi riteniamo che le perplessità espresse da Becchi circa un utilizzo improprio del concetto di genocidio siano condivisibili, pur dissentendo dalla conclusione secondo la quale il rigore metodologico della scienza giuridica consentirebbe di considerare sostanzialmente acquisita la tesi che Israele sia responsabile di genocidio a partire dall'ottobre 2023.

In queste pagine cercheremo di sostenere tre tesi. La prima, di natura normativa, riguarda l'opportunità di un uso particolarmente cauto della categoria di genocidio, anche alla luce della lunga storia delle accuse rivolte a Israele, formulate ben prima della sua stessa fondazione. Ciò non significa naturalmente che la reiterazione di una contestazione ne dimostri l'infondatezza. Tuttavia, una categoria giuridica applicata con notevole continuità al medesimo soggetto storico, in contesti profondamente differenti e con modalità che hanno suscitato profondi dubbi anche in esperti di diritto internazionale, richiede uno speciale esercizio di vigilanza metodologica.

La seconda tesi riguarda il ruolo della scienza giuridica e, più specificamente, del diritto internazionale. Condividiamo infatti l'assunto secondo cui il concetto di genocidio debba essere interpretato anzitutto alla luce delle categorie e dei criteri elaborati dal diritto internazionale, sebbene, come è noto ai filosofi del diritto, anche fra interpretazioni giuridiche può esserci dissenso. Intendiamo offrire una diversa lettura delle decisioni adottate dalla Corte internazionale di giustizia nel procedimento promosso dal Sudafrica nei confronti di Israele. A nostro avviso, le ordinanze cautelari della Corte internazionale di giustizia non consentono, allo stato, di considerare accertata o chiarita la questione dell'esistenza di un genocidio

¹ *Genocidio: dai giuristi la parola passa ai demografi?*, in questa *Rivista*, n. 4/2025.

a Gaza. Al contrario, tali vicende giudiziarie sembrano confermare l'esistenza di un dibattito ancora aperto, tanto sul piano fattuale quanto su quello interpretativo.

La terza tesi è solo accennata perché richiederebbe ulteriori spazi. Anziché proporre una presa di posizione sui fatti oggetto di scrutinio, intendiamo sollevare alcune perplessità sulle ricostruzioni poste alla base dell'accusa di genocidio. Teniamo tuttavia a precisare che la nostra non intende essere una risposta categorica ad eventi su cui gravano ancora grandi incertezze in punto di fatto, ma di nuovo, un sostegno alla nostra tesi principale: cautela nell'utilizzo di un'accusa, specialmente se l'accusa è stata spesso associata ad utilizzi strumentali, politici e discriminatori. Sotto questo profilo vogliamo rendere omaggio all'approccio ispirato alla teoria critica del diritto che molte delle posizioni anti-israeliane sposano: se ci sono elementi che corroborano il sospetto di pregiudizio, sarebbe meglio adottare un atteggiamento di cautela.

2. Origine della fattispecie e ombra del genocidio in Medio Oriente negli anni '40

L'accusa di genocidio a Israele non nasce nell'ottobre 2023. Essa nasce in modi impliciti già negli anni '40, sebbene sia a partire da alcuni decenni successivi alla nascita dello Stato ebraico (e in particolare dopo il 1967 e dopo il 1982) che la questione ha assunto un carattere internazionale. Si parlerà nel paragrafo successivo delle diverse matrici di questa accusa, ma sia consentito adesso un breve salto all'indietro.

Vogliamo chiarire che la ricostruzione che verrà proposta non intende stabilire alcun rapporto di continuità causale tra le posizioni espresse negli anni Quaranta e il dibattito contemporaneo, ma mostrare come il linguaggio dello sterminio e della distruzione collettiva fosse già presente prima ancora della nascita dello Stato di Israele.

Mentre Lemkin concepiva la fattispecie in quello che sarebbe diventato l'*Axis Rule in Occupied Europe*², l'ombra del rischio di stermini di massa gravava pesantemente anche sul Medio Oriente con accuse incrociate. Al presidente Roosevelt, che lo aveva interpellato per allentare le restrizioni sulla migrazione ebraica in Palestina, il re saudita Abdul Aziz bin Rahman Al Saud respingeva la proposta con toni apocalittici. «Noi chiediamo», scrisse al presidente, «che gli arabi non vengano sterminati per il bene degli ebrei»³. La posizione dell'anziano

² R. LEMKIN, *Axis Rule in Occupied Europe: Laws of Occupation, Analysis of Government, Proposals for Redress*, Lawbook Exchange, Washington DC, Carnegie Endowment for International Peace, 1944, p. 79.

³ K.A. AZIZ IBN SAUD to President Roosevelt, April 30, 1943, United States, Department of State, *Foreign Relations of the United States 1943*, v. IV Washington DC: US Government Printing Office, 1964, p. 773-775;

sovrano riecheggiava le preoccupazioni del fondatore dei Fratelli Musulmani Sayyid Qutb (1906-1966), secondo cui gli ebrei erano impegnati in una lotta cosmica contro l'Islam, una lotta che poteva concludersi soltanto con la distruzione dell'una o dell'altra parte⁴. In questa luce, un anno prima, nel 1942, il Gran Muftì di Gerusalemme, Amin al-Husseini, ospite di Adolf Hitler a Berlino, aveva esortato i propri seguaci in Medio Oriente, attraverso trasmissioni radiofoniche in onde corte, a intraprendere un'azione di sterminio degli ebrei⁵. Alla vigilia della nascita dello Stato di Israele, persino il più moderato Abd al-Rahmān Azzām Pasha, segretario generale della Lega degli Stati Arabi ed esponente del nazionalismo egiziano, preannunciava una «guerra di sterminio» contro gli ebrei della Palestina e un «massacro di porzioni memorabili»⁶.

Nel 1946 Raphael Lemkin intraprese un'intensa attività di pressione presso le Nazioni Unite affinché il genocidio fosse riconosciuto come un crimine internazionale autonomo⁷. La sua concezione originaria era significativamente più ampia di quella che sarebbe stata infine recepita dalla Convenzione del 1948⁸.

Per Lemkin il genocidio doveva essere definito come un processo di distruzione delle basi dell'esistenza collettiva di un gruppo umano, comprendente non soltanto l'eliminazione fisica dei suoi membri, ma anche la distruzione delle sue istituzioni politiche e sociali, della sua cultura, della sua lingua, della sua religione e della sua vita economica⁹.

Tale impostazione, che trovò tuttavia resistenze significative all'interno delle Nazioni Unite, come si dirà fra poco, era sorprendentemente simile alla proposta avanzata nel 1946 proprio dall'Arabia Saudita (fu questo paese a presentare la prima bozza). La proposta saudita definiva il genocidio non soltanto come «uccisione di massa di un gruppo, di un popolo o di una nazione», ma anche come «disintegrazione pianificata della struttura politica, sociale o economica di un gruppo, di un popolo o di una nazione». Verosimilmente il sovrano, sentitosi

⁴ M. KÜNTZEL, *Nazis, Islamic Antisemitism and the Middle East: The 1948 Arab War Against Israel and the Aftershocks of World War II*, Routledge, London, 2024, pp. 15-17.

⁵ Ecco le parole pronunciate durante la trasmissione radiofonica nel 1942: «Questa è la migliore occasione per liberarsi di questa razza impura. [...] Uccidete gli ebrei, bruciate le loro proprietà, distruggete i loro negozi. [...] L'unica vostra speranza di salvezza consiste nell'annientare gli ebrei.» J. HERF, *Nazi Propaganda for the Arab World*, Yale University Press, New Haven, CT, 2009, p. 112-126.

⁶ A. DOWTY, *Israel/Palestine*, Polity Press, Cambridge, 2005, pp. 94-95.

⁷ Una splendida ricostruzione è contenuta nel volume di P. SANDS, *La strada verso est*, Guanda, Milano, 2023, p. 370.

⁸ D. TSULAIA, *The Genesis of Genocide*, in *Journal of Law (TSU)*, 2, 2013, pp. 169-193.

⁹ *Ivi*, pp. 169-193.

tradito dagli americani, sperava che questa ampia formulazione potesse sventare il rischio della nascita dello stato ebraico.

Com'è noto, tuttavia, la nozione di genocidio di cui oggi disponiamo fu formulata in termini più circoscritti. In particolare, il Segretario generale delle Nazioni Unite Trygve Lie sottolineò che il genocidio avrebbe dovuto essere limitato alla «distruzione deliberata di un gruppo umano», avvertendo che una definizione eccessivamente estesa avrebbe comportato il rischio di una dilatazione indefinita della categoria¹⁰. Lo stesso Lie osservò che le perdite, anche gravissime, inflitte alla popolazione civile nel corso di una guerra non costituiscono di regola genocidio, poiché ciò che distingue quest'ultimo da altre forme di violenza collettiva è l'esistenza di una specifica volontà di distruggere il gruppo in quanto tale. Analoghe preoccupazioni furono espresse dal delegato neozelandese John Reid, il quale osservò che, in particolare nel contesto di una guerra difensiva, il movente assume un'importanza decisiva. Un bombardamento potrebbe provocare la distruzione di una parte di una popolazione; tuttavia, in assenza dell'intenzione di annientare il gruppo come tale, esso non potrebbe essere qualificato come genocidio. In questa prospettiva, il requisito dell'intento genocidario (*dolus specialis*) veniva progressivamente individuato come l'elemento distintivo della nuova fattispecie.

In effetti, il cinismo non fu mai assente dalle discussioni. A Mosca, Joseph Stalin esaminava personalmente ogni bozza della Convenzione, affinché episodi di violenza di massa, come la carestia provocata in Ucraina negli anni Trenta e la dekulakizzazione¹¹ non potessero essere qualificati come crimini perseguibili.

Parallelamente, i funzionari statunitensi temevano che la criminalizzazione delle pratiche di oppressione razziale negli Stati Uniti potesse rientrare nell'ambito di applicazione della Convenzione, mentre le potenze coloniali europee erano preoccupate che le violenze perpetrate nei loro possedimenti in Africa e in Asia potessero a loro volta costituire il fondamento di future accuse di genocidio¹².

La soluzione adottata dalle Nazioni Unite rifletteva precisamente la volontà di evitare che il concetto di genocidio venisse esteso a ogni forma di conflitto nazionale, espulsione di popolazioni, dominazione politica o violenza bellica. La Convenzione approvata il 9 dicembre 1948 omise infatti il riferimento al genocidio culturale e definì il genocidio come una serie di atti commessi con l'intento di

¹⁰ Secretariat Draft E/447, June 26, 1947, Comments on the Draft Convention, *Travaux Préparatoires*, v. 1, pp. 223-224.

¹¹ A. GRAZIOSI, F.E. SYSYN, *Introduction: Genocide and Mass Categorical Violence 3*, in IID., *Genocide: The Power and Problems of a Concept*, McGill Queens University Press, Montréal, 2022, pp. 3-21.

¹² N.J.W. GODA, *The Genocide Libel: How the World Has Charged Israel with Genocide*, in *ISCA Research Paper* 2025, p. 3.

distruggere, in tutto o in parte, un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso in quanto tale. Fra gli atti menzionati nella Convenzione figurano l'uccisione di membri del gruppo; lesioni gravi all'integrità fisica o mentale di membri del gruppo; il fatto di sottoporre deliberatamente il gruppo a condizioni di vita intese a provocare la sua distruzione fisica, totale o parziale; misure miranti a impedire nascite all'interno del gruppo; trasferimento forzato di fanciulli da un gruppo ad un altro.

3. Accusa di genocidio e guerra fredda

A dispetto dell'intenzione degli autori, già a qualche anno dalla Convenzione, la parola genocidio diventa strumento di delegittimazione politica nei conflitti ideologici internazionali. In questo contesto Israele occupa una posizione peculiare. Se l'Unione Sovietica aveva inizialmente sostenuto la nascita dello Stato ebraico, già all'inizio degli anni Cinquanta, il sionismo venne progressivamente ridefinito come espressione dell'imperialismo occidentale e statunitense. Il processo Slánský del 1952 e le purghe antisioniste nell'Europa orientale sanciscono il passaggio dall'antifascismo filosionista del dopoguerra a un antisionismo di Stato che diverrà un elemento stabile della politica sovietica¹³. Come nota lo storico Jeffrey Herf, la Germania (orientale) si riappropria della retorica nazista a meno di dieci anni dalla Shoah¹⁴.

Dalla metà degli anni Cinquanta, l'Unione Sovietica e i suoi alleati diventano i principali fornitori di armamenti degli Stati arabi impegnati nel conflitto con Israele. La Germania orientale sostiene attivamente l'Egitto di Nasser e la Siria baathista. Alla vigilia della Guerra dei Sei Giorni del 1967, Berlino Est invia al Cairo decine di aerei da combattimento, carri armati e ingenti quantitativi di armamenti leggeri. La guerra del giugno 1967 costituisce un passaggio decisivo. Nella propaganda sovietica e in quella dei suoi alleati Israele viene rappresentato non come uno Stato impegnato in una guerra difensiva, ma come un avamposto dell'imperialismo occidentale. L'ambasciatore sovietico alle Nazioni Unite Yakov Malik paragona l'attacco preventivo israeliano all'invasione nazista dell'Unione Sovietica, mentre il leader della Germania orientale Walter Ulbricht ricorre a

¹³ J. HERF, *East Germany Communists and the Jewish Question*, in ID., *Three Faces Antisemitism: Right, Left, Islamist*, Routledge, London, 2024, p. 100; I. TABAROSKI, *Be a Refusenik: A Jewish Student's Survival Guide*, Wicked Son, Westgate, 2025.

¹⁴ J. HERF, *Undeclared Wars on Israel: East Germany and the West German Far Left 1967-1981: An Interview with Jeffrey Herf*, Fathom Journal, 2016, at <https://fathomjournal.org/undeclared-wars-on-israel-east-germany-and-the-west-german-far-left-1967-1981-an-interview-with-jeffrey-herf/>.

immagini tratte dall'occupazione nazista dell'Europa orientale per descrivere la presenza israeliana nei territori conquistati¹⁵.

Particolare rilievo assume l'articolo 22 della Carta dell'OLP che presenta il sionismo come un movimento razzista, colonialista e aggressivo. Questa impostazione trova la sua consacrazione internazionale nella Risoluzione 3379 dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite del 10 novembre 1975, con la quale il sionismo viene dichiarato «una forma di razzismo e di discriminazione razziale». Approvata con il sostegno del blocco sovietico, dei Paesi arabi e di numerosi Stati del Movimento dei Non Allineati, la risoluzione rappresenta uno dei maggiori successi diplomatici della coalizione anti-israeliana durante la Guerra fredda. La risoluzione sarà revocata soltanto nel 1991¹⁶.

L'equiparazione tra sionismo, colonialismo, razzismo e fascismo costituisce uno dei passaggi fondamentali nella genealogia delle successive accuse rivolte a Israele. A partire dagli anni Settanta si consolida infatti un paradigma interpretativo che tende a rappresentare lo Stato ebraico come incarnazione di forme estreme di oppressione politica e razziale. È in questo contesto culturale e diplomatico che maturano, negli anni successivi, le accuse di apartheid, colonialismo d'insediamento e, infine, genocidio, destinate a occupare una posizione sempre più centrale nel dibattito internazionale. La natura strumentale di questa posizione salta agli occhi se si fa il confronto con la fase precedente al 1967, quando Gaza era sotto il controllo dell'Egitto e la Cisgiordania era stata inglobata al Regno di Giordania.

La progressiva delegittimazione internazionale di Israele conosce un'ulteriore accelerazione all'inizio degli anni Ottanta. La guerra del Libano del 1982 rappresenta un passaggio decisivo nella trasformazione dell'antisionismo politico in una più sofisticata strategia di *lawfare* internazionale¹⁷. Dopo oltre un decennio di sostegno militare all'OLP, l'Unione Sovietica, i suoi alleati e gran parte del fronte arabo si trovano nell'impossibilità di incidere in modo significativo sugli sviluppi del conflitto. L'OLP subisce una progressiva sconfitta sul piano militare: le sue infrastrutture in Libano vengono smantellate e la sua leadership è costretta ad abbandonare Beirut. In questo contesto, l'arena diplomatica e quella delle organizzazioni internazionali assumono un'importanza crescente. Venuta meno la possibilità di conseguire risultati significativi sul piano militare, la contestazione di Israele tende progressivamente a trasferirsi sul terreno della legittimazione giuridica e morale. La battaglia politica viene così combattuta attraverso il linguaggio dei diritti umani, del diritto internazionale e delle categorie giuridiche

¹⁵ *Ibidem*.

¹⁶ Risoluzione n. 48/86 dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, 16 dicembre 1991.

¹⁷ O.F. KITTRIE, *Lawfare: Law as a Weapon of War*, Oxford University Press, New York, 2016.

più stigmatizzanti.¹⁸ È in tale quadro che l'accusa di genocidio inizia a essere impiegata con una frequenza e un'intensità senza precedenti nei confronti dello Stato ebraico, contribuendo a ridefinire il conflitto arabo-israeliano non più come una controversia territoriale o politica, ma come il confronto tra un presunto Stato criminale e le sue vittime¹⁹.

La vicenda di Sabra e Shatila costituisce il momento simbolicamente più significativo di questa trasformazione. Sebbene i massacri siano materialmente perpetrati da milizie cristiano-maronite libanesi, una parte rilevante della mobilitazione internazionale tende a ricondurne la responsabilità politica e morale a Israele. È in questo contesto che l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, con la Risoluzione 37/123 D del 16 dicembre 1982, qualifica i massacri come «un atto di genocidio», senza tuttavia sviluppare un'analisi degli elementi costitutivi del crimine previsti dalla Convenzione del 1948 né affrontare in modo approfondito il problema dell'intento genocidario. Come hanno osservato Antonio Cassese²⁰ e, successivamente, William Schabas, la risoluzione appare fortemente condizionata da finalità politiche e propagandistiche, segnando uno dei primi esempi dell'utilizzo dell'accusa di genocidio come strumento di delegittimazione internazionale piuttosto che come categoria giuridica applicata secondo criteri rigorosamente normativi²¹.

4. Genocidio strutturale: dalla conferenza di Durban al 7 ottobre

Progressivamente emancipata dalla sua originaria configurazione giuridica, l'accusa di genocidio rivolta a Israele non si concentra più su specifiche condotte o singoli eventi, ma tende a investire la natura stessa dello Stato ebraico, rappresentato come entità intrinsecamente coloniale, razzista e occupante. In questa prospettiva, Israele non viene più descritto come un soggetto eventualmente responsabile di atti qualificabili come genocidari, bensì come la manifestazione paradigmatica dell'attore genocidiario contemporaneo. Da tale rappresentazione deriva la richiesta di un isolamento generalizzato dello Stato ebraico, perseguito attraverso campagne di boicottaggio che investono non soltanto la dimensione

¹⁸ I. COTLER, *Human Rights and the New Anti-Jewishness: Sounding the Alarm*, in *The Jewish People Policy Planning Institute*, 1, 2002, pp. 3-10.

¹⁹ N. J.W. GODA, *The Genocide Libel*, cit., p. 24; cfr. anche T. RID, *Active Measures: The Secret History of Disinformation and Political Warfare*. Farrar, Straus and Giroux, New York City, NY, 2020.

²⁰ A. CASSESE, *Violence and Law in the Modern Age*, Princeton University Press, Princeton, NJ, 1988, pp. 82-84.

²¹ W.A. SCHABAS, *Genocide in International Law*, Cambridge University Press, Cambridge, 2025, pp. 540-542.

economica e commerciale, ma anche quella accademica, culturale e scientifica²². Nel corso degli anni Duemila, e in particolare a partire dalla Conferenza mondiale contro il razzismo svoltasi a Durban nel 2001, questa narrativa conosce un'ulteriore evoluzione²³. È soprattutto all'indomani degli attentati dell'11 settembre che si registra un significativo mutamento retorico. Se nella precedente fase Israele viene prevalentemente rappresentato come un avamposto dell'imperialismo occidentale in Medio Oriente e come uno strumento della politica statunitense, successivamente esso viene sempre più descritto come il soggetto che orienta e condiziona le stesse scelte dell'Occidente. In una retorica che presenta evidenti punti di contatto con alcuni argomenti sviluppati da Osama bin Laden nella sua *Letter to America*, l'immagine di Israele si trasforma così da strumento dell'imperialismo occidentale a presunto regista occulto delle politiche americane e occidentali²⁴. Non è più Israele a essere rappresentato come subordinato agli Stati Uniti; sono piuttosto gli Stati Uniti a essere descritti come assoggettati all'influenza delle lobby sioniste. Sebbene tale documento abbia inizialmente ricevuto una limitata attenzione pubblica, esso torna a circolare ampiamente dopo il 7 ottobre 2023, raggiungendo milioni di visualizzazioni attraverso le piattaforme *social*.

Anche le Nazioni Unite contribuiscono, secondo numerosi osservatori, al consolidamento di questa tendenza. Senza affrontare in questa sede le molteplici ragioni che possono spiegare tale fenomeno, è difficile ignorare il trattamento eccezionalmente severo riservato a Israele da alcuni organi dell'Organizzazione. Si pensi che dal 2015 al 2024, l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha adottato 164 risoluzioni contro Israele e 84 nei confronti di tutti gli altri paesi (messi insieme)²⁵. Dal 2006 al 2024, il Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite ha adottato 108 risoluzioni contro Israele, 44 contro la Siria, 15 contro l'Iran, 8 contro la Russia e 3 contro il Venezuela²⁶.

²² C. NELSON, *The BDS Disinformation Campaign in the Modern Language Association*, in *Fathom Journal*, 2016, at <https://fathomjournal.org/the-bds-disinformation-campaign-in-the-modern-language-association/?highlight=boycott>.

²³ A. BAYEFSKY, *The UN World Conference Against Racism: A racist anti-racism conference*, in *American Journal of International Law*, 96(2), 2002, pp. 363-379. (che descrive il forum delle ONG come dominato da una retorica anti-israeliana e antisemita, che includeva anche la distribuzione dei Protocolli dei Savi di Sion).

²⁴ Disponibile all'indirizzo <https://www.dni.gov/files/documents/ubl2016/english/To%20the%20American%20people.pdf>.

²⁵ Disponibile all'indirizzo <https://unwatch.org/2024-unga-resolutions-on-israel-vs-rest-of-the-world/>.

²⁶ *Ibidem*. Sia consentito il rinvio al mio, L. CORSO, *Le ragioni di Israele dopo il 7 ottobre*, in F. ADDIS, L. NIVARRA, *Anni 2000. Studi di politica e diritto*, Jovene, Napoli, 2025, pp. 61-92.

L'idea che il diritto internazionale sia stato utilizzato a vari livelli, non ultimo nella Corte penale internazionale, per finalità politiche comincia a circolare anche fra giuristi²⁷.

5. Paradigma genocidario: dalla Shoah ai *Genocide Studies*

La genesi della fattispecie di genocidio è strettamente legata al tentativo di attribuire una qualificazione giuridica all'efferatezza dei crimini perpetrati dal regime nazista, in primo luogo contro gli ebrei, ma anche, come sottolineò più volte Raphael Lemkin nella sua instancabile attività di promozione della nuova categoria giuridica, contro polacchi, slavi, rom e altri gruppi. L'affermazione della nozione non fu tuttavia priva di ostacoli. È nota, in particolare, la riserva espressa da Hersch Lauterpacht, cui si deve l'elaborazione della categoria dei crimini contro l'umanità, nei confronti di un modello di tutela internazionale incentrato sui gruppi anziché sugli individui. Non meno significativo è il fatto che la sentenza del Tribunale di Norimberga non contenesse alcun riferimento al genocidio quale autonoma fattispecie criminosa.

Come hanno mostrato Raul Hilberg²⁸, Saul Friedländer²⁹ e Yehuda Bauer³⁰, il progetto nazista era orientato alla distruzione degli ebrei in quanto tali, indipendentemente dalla loro cittadinanza, dalla loro posizione geografica o dal loro comportamento individuale. La semplice appartenenza al gruppo costituiva il motivo della persecuzione.

La politica nazista non era rivolta contro una popolazione localizzata in un determinato territorio, ma contro il popolo ebraico nel suo complesso. L'apparato genocidario operò infatti in gran parte dell'Europa occupata e trascendeva qualsiasi obiettivo territoriale specifico.

Questa caratteristica non implica che il genocidio debba necessariamente assumere una dimensione globale. Il genocidio dei tutsi in Ruanda dimostra il contrario. Tuttavia, essa suggerisce prudenza nell'impiego di analogie automatiche tra fenomeni storici profondamente differenti.

²⁷ O.F. KITTRIE, *The Palestinian Authority's Lawfare Against Israel*, in ID., *Lawfare: Law as a Weapon of War* (New York, 2016; online edn, Oxford Academic, 21 Jan. 2016), at <https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780190263577.003.0005>; D.E. BERNSTEIN, *When "Genocide" Loses Its Meaning Law, War, and the Case of Gaza*, in *George Mason University Legal Studies Research Paper Series*, 26-11, *Skeptic Magazine*, Vol. 31, No. 2 (Summer 2026).

²⁸ R. HILBERG, *The Destruction of the European Jews*. 3rd ed, Yale University Press, New Haven, CT, 2003

²⁹ S. FRIEDLÄNDER, *Nazi Germany and the Jews*. 2 vol., HarperCollins, New York, NY, 1997-2007.

³⁰ Y. BAUER, *Rethinking the Holocaust*, Yale University Press, New Haven, CT, 2001.

Rimasta per lungo tempo sostanzialmente inattuata, la Convenzione ha conosciuto una significativa rivitalizzazione a partire dagli anni Novanta grazie alla giurisprudenza dei tribunali penali internazionali per l'ex Jugoslavia (ICTY) e per il Ruanda (ICTR). In tale contesto, l'espressione «*intent to destroy*» è stata costantemente interpretata come una forma di intenzione specifica (*specific intent*, *special intent*, *dolus specialis*), distinta dal dolo richiesto per altri crimini internazionali.³¹ La distruzione del gruppo deve costituire lo scopo perseguito dall'autore della condotta. Emblematica, in questo senso, è la sentenza *Jelisić*, nella quale l'imputato, pur riconosciuto responsabile di numerosi omicidi di musulmani bosniaci, fu assolto dall'accusa di genocidio in assenza della prova, oltre ogni ragionevole dubbio, dell'intento di distruggere il gruppo in quanto tale³².

La nozione di genocidio, tuttavia, non ha conosciuto il proprio sviluppo esclusivamente all'interno della giurisprudenza internazionale. A partire dagli anni Settanta, la crescita dei cosiddetti Genocide Studies ha contribuito ad ampliare sensibilmente il dibattito sul fenomeno genocidario. Studiosi provenienti da discipline diverse hanno progressivamente esteso l'analisi oltre i confini della definizione convenzionale, enfatizzandone le dimensioni storiche, sociologiche e politiche³³. Tale evoluzione ha dato luogo a una vasta produzione scientifica, culminata anche nella pubblicazione di vere e proprie enciclopedie dedicate al genocidio³⁴, e non ha mancato di esercitare una significativa influenza sul dibattito giuridico³⁵. Secondo Martin Shaw³⁶ il genocidio non può essere identificato esclusivamente sulla base del numero delle vittime, ma deve essere interpretato

³¹ *Prosecutor v. Musema*, Case No. ICTR 16-3-A, ICTR Trial Chamber I Judgment and Sentence (Jan. 27, 2000) [hereinafter "Musema Judgment"], para. 164, at <http://www.ictor.org/ENGLISH/cases/Musema/judgement/index.htm>].

³² ICTY, *Prosecutor v. Jelisić* (Appeals Chamber, 2001)

³³ Fra gli altri, M. FLORES, *Il genocidio*, Il Mulino, Bologna, 2021, pp. 41-43; ID., *Le parole hanno una storia. Apartheid, Colonialismo, Crimini di Guerra, Genocidio, Pogrom, Sionismo*, Donzelli editore, Roma, 2025, p. 123; L. KUPER, *Genocide: Its Political Use in the Twentieth Century*, Yale University Press, New Haven, CT, 2011; I.W. CHARNY, *Toward a Generic Definition of Genocide*, in G.A. ANDREOPOULOUS (ed.), *Genocide: Conceptual and Historical Dimensions*, University of Pennsylvania Press, Philadelphia, PA, 1994.

³⁴ J. KORNBERG, *Review of Encyclopedia of Genocide. Shofar: An Interdisciplinary Journal of Jewish Studies*, 20, 4, 2002, pp. 126-128, at <https://dx.doi.org/10.1353/sho.2002.0069>.

³⁵ M. SHAW, *The Concept of Genocide*, in B. INGELAERE, S. PARMENTIER, S.J. JACQUES HAERS, B. SEGAERT (eds.), *Genocide, Risk and Resilience. Rethinking Political Violence Series*, Palgrave Macmillan, London, 2013, at https://doi.org/10.1057/9781137332431_2.

³⁶ M. SHAW, *What Is Genocide?*, Polity Press, Cambridge, 2007.

come un processo politico e sociale orientato alla distruzione di un gruppo in quanto tale. Per una definizione più generica si è espresso anche Israel Charny³⁷.

La nozione si è ulteriormente trasformata attraverso l'incontro con la teoria critica e gli studi postcoloniali, che hanno individuato nel requisito del dolo specifico il principale bersaglio delle proprie critiche. Emblematica è la posizione di Anjali Mohan, secondo la quale il genocidio non dovrebbe essere concepito come il prodotto dell'intenzione di singoli individui, bensì come un processo collettivo e strutturale. In questa prospettiva, l'«intenzione di distruggere» non andrebbe ricercata nella mente degli autori materiali o dei decisori politici, ma nelle strutture sociali, istituzionali e politiche che rendono possibile la distruzione del gruppo. Secondo Mohan, l'approccio individualistico avrebbe contribuito a una giurisprudenza incoerente, rendendo particolarmente difficile la prevenzione dei genocidi e consentendo agli Stati di respingere le accuse sulla base dell'assenza di prove dirette dell'intenzione soggettiva. Da qui la proposta di una lettura strutturale della fattispecie, fondata sull'accertamento di contesti oggettivamente orientati alla distruzione di un gruppo piuttosto che sulla ricostruzione degli stati mentali individuali³⁸.

A tale tendenza hanno reagito numerosi studiosi, tra i quali Yehuda Bauer³⁹ e Jacques Kornberg⁴⁰ che hanno ripetutamente messo in guardia contro il rischio di un'eccessiva dilatazione della categoria. La loro preoccupazione non consiste nel negare l'esistenza di nuovi genocidi, bensì nell'evitare che il concetto perda la propria capacità discriminante. Analoghe tensioni emergono nelle riflessioni di William Schabas, il quale continua a considerare l'intento genocidario il criterio distintivo fondamentale della fattispecie, pur avendo espresso una serie di preoccupazioni in relazione agli eventi di Gaza⁴¹.

A questo dibattito si collega anche il già citato lavoro curato da Andrea Graziosi e Frank Sysyn, che richiama l'attenzione sui rischi derivanti dall'uso politico dell'accusa di genocidio e dalla possibile strumentalizzazione di una categoria giuridica la cui forza normativa dipende, in larga misura, dalla precisione dei suoi

³⁷ I.W. CHARNY, *Towards a Generic Definition of Genocide*, in G.J. ANDREOPOULOS (ed.), *Genocide: Conceptual and Historical Dimensions*, University of Pennsylvania Press, Philadelphia, PA, 1994, pp. 64-94.

³⁸ A. MOHAN, *Reframing Genocide*, in *Utah Law Review*, 3, 2025, pp. 551-608.

³⁹ Y. BAUER, *Comparisons with Other Genocides*, in *Rethinking the Holocaust*, Yale University Press, New Haven, CT, 2001, pp. 39-67.

⁴⁰ J. KORNBERG, *Review of Encyclopedia of Genocide*, in *Shofar: An Interdisciplinary Journal of Jewish Studies*, vol. 20, no. 4, 2002, pp. 126-128, at <https://dx.doi.org/10.1353/sho.2002.0069>.

⁴¹ W.A. SCHABAS, *Genocide in International Law*, in ID. (ed.), *Genocide in International Law: The Crime of Crimes*, Cambridge University Press, Cambridge, 2025, pp. i-ii.

confini concettuali. In un recente volume, lo storico Raffaele Romanelli invita alla cautela nell'utilizzo del termine genocidio per caratterizzare le operazioni militari a Gaza⁴² segnalandone l'utilizzo strumentale.

6. Gaza, intenzione distruttiva e dimensione territoriale

Le discussioni contemporanee sulle operazioni militari nella Striscia di Gaza si collocano precisamente all'interno di questo più ampio dibattito.

Una delle questioni centrali riguarda il rapporto tra genocidio e delimitazione territoriale. La Convenzione del 1948 non richiede che il gruppo bersaglio venga colpito ovunque si trovi. È sufficiente anche la distruzione di una sua parte sostanziale. Tuttavia, l'esistenza di consistenti comunità palestinesi in Cisgiordania, in Israele, in Giordania e in altri Paesi della regione costituisce un elemento che qualsiasi valutazione rigorosa deve prendere in considerazione. La presenza di milioni di palestinesi estranei alle operazioni militari non esclude giuridicamente il genocidio, ma pone interrogativi rilevanti circa l'accertamento dell'intenzione specifica richiesta dalla Convenzione.

Un ulteriore elemento di complessità riguarda l'accertamento del numero effettivo delle vittime: la qualità delle fonti disponibili e soprattutto la distinzione fra vittime civili e combattenti, distinzione che risulta pressoché assente in molta letteratura sul tema. Come in molti conflitti contemporanei caratterizzati da combattimenti urbani intensivi, la ricostruzione del bilancio umano della guerra presenta significative difficoltà metodologiche⁴³.

I dati più frequentemente utilizzati nel dibattito pubblico e nelle sedi internazionali provengono dal Ministero della Salute di Gaza. Le Nazioni Unite e numerose organizzazioni umanitarie hanno continuato a utilizzare tali dati come principale riferimento operativo, pur precisando costantemente che molte informazioni non possono essere verificate in modo indipendente e che le cifre sono attribuite alla fonte originaria. Gli stessi rapporti dell'*Office for the Coordination of Humanitarian Affairs* (OCHA) riportano regolarmente che i dati sulle vittime sono forniti dal Ministero della Salute di Gaza e che le verifiche indipendenti risultano spesso impossibili nelle condizioni attuali del conflitto. Non menzionano poi la circostanza che Hamas abbia utilizzato i civili come scudi umani, spesso precludendo loro l'accesso ai tunnel che attraversano l'intera area (secondo alcune stime, lunghi più di cinquecento km).

⁴² R. ROMANELLI, *Post-Occidente. Come il 7 ottobre riscrive la nostra storia*, Laterza, Roma-Bari, 2025.

⁴³ C. BERTOLOTI, *Guerra urbana e dimensioni sotterranee nel conflitto Israele-Hamas. Esplorazione delle tattiche e strategie sotterranee nei moderni campi di battaglia urbani: tra guerra e lawfare*, in *Rivista di diritto e procedura penale militare*, luglio 2024, p. 5.

Per fare qualche esempio, già nei primi mesi del conflitto il Ministero della Salute di Gaza, senza distinguere tra civili e combattenti, aveva affermato che donne e bambini rappresentassero circa il 70% delle vittime complessive. L'attendibilità di questi dati era stata tuttavia messa in dubbio, tra gli altri, dal professore di statistica Abraham Wyner, il quale aveva rilevato alcune anomalie, ritenendo in particolare poco verosimile l'andamento pressoché lineare del numero delle vittime registrate per ciascun giorno di combattimento⁴⁴. Nel maggio 2024, i dati diffusi dalle Nazioni Unite hanno poi indicato che donne e bambini costituivano circa il 52% delle vittime fino ad allora pienamente identificate⁴⁵.

Altre analisi⁴⁶ hanno invece evidenziato problemi di classificazione, possibili errori di registrazione e la difficoltà di distinguere con precisione tra civili, combattenti, morti direttamente causate da Hamas e decessi solo indirettamente collegati al conflitto.

La storia di altri conflitti contemporanei dimostra del resto che i bilanci umani più attendibili vengono spesso ricostruiti soltanto molti anni dopo la cessazione delle ostilità.

7. Gaza, la Corte internazionale di giustizia e il problema dell'accertamento

La controversia contemporanea trova una manifestazione particolarmente significativa nel procedimento promosso dal Sudafrica davanti alla Corte internazionale di giustizia⁴⁷. Va ricordato come il ricorso sia stato promosso già un paio di mesi dopo l'inizio delle operazioni militari, circostanza che suscita più di un sospetto, soprattutto alla luce della storia pregressa, tanto più che l'accusa individua l'origine dell'attività genocidiaria nell'8 ottobre, e cioè ancor prima dell'inizio dell'operazione militare di terra israeliana.

⁴⁴ A. WYNER, *How the Gaza Ministry of Health Fakes Casualty Numbers. The evidence in their own poorly fabricated figures*, in *The Tablet*, 7 marzo 2024, at <https://www.tabletmag.com/sections/news/articles/how-gaza-health-ministry-fakes-casualty-numbers>.

⁴⁵ I. OVERTON, *Gaza War: UN revises death toll for women and children*, 17 maggio 2024, in <https://aoav.org.uk/2024/gaza-war-un-revises-death-toll-for-women-and-children/>.

⁴⁶ Disponibile all'indirizzo <https://besacenter.org/wp-content/uploads/2026/05/Debunking-final-updated-12.5.2026WEB.pdf>.

⁴⁷ Sia consentito il rinvio a L. CORSO, *Accusa di genocidio ad Israele e Corte Internazionale di Giustizia: spunti di riflessione*, in *I diritti dell'uomo*, 1, 2024, pp. 87-110.

L'ordinanza cautelare del 26 gennaio 2024 è stata frequentemente interpretata come un riconoscimento preliminare della plausibilità dell'accusa di genocidio⁴⁸. Una simile lettura è stata tuttavia successivamente smentita dalla stessa Presidente della Corte, Joan Donoghue, la quale in un intervento alla televisione inglese ha precisato che la Corte non aveva affermato la plausibilità del genocidio, ma la plausibilità del diritto dei palestinesi a essere protetti dal genocidio e la legittimazione del Sudafrica a invocare tale protezione.

Sia consentito riportare un passaggio dell'intervista:

«Sono lieta di avere la possibilità di affrontare questo argomento, perché il test della Corte per decidere se imporre misure [provvisorie] utilizza l'idea della plausibilità, ma il test è la plausibilità dei diritti che vengono rivendicati dal richiedente, in questo caso il Sudafrica. La Corte ha quindi deciso che i palestinesi avevano un diritto plausibile a essere protetti dal genocidio e che il Sudafrica aveva il diritto di presentare tale richiesta in tribunale. Ha poi esaminato anche i fatti, ma non ha deciso - e questo è un punto in cui sto correggendo ciò che viene spesso detto dai media - che la richiesta di genocidio fosse plausibile. Nell'ordinanza ha sottolineato che c'era un rischio di danno irreparabile per il diritto dei palestinesi di essere protetti dal genocidio, ma la stenografia che spesso appare, cioè che c'è un caso plausibile di genocidio, non è ciò che la corte ha deciso⁴⁹».

In altri termini, la Corte ha ritenuto di intimare alle Israel Defense Forces (IDF) di adottare tutte le cautele necessarie (da qui la plausibilità del diritto fatto valere dal ricorrente), astenendosi tuttavia dall'entrare nel merito dell'accusa di genocidio.

Sul dissenso espresso da Aharon Barak, giudice nominato da Israele ma da decenni molto critico del governo Netanyahu e autore di sentenze citate in molti paesi, si rinvia al testo dell'ordinanza⁵⁰. Qui basterà ricordare due aspetti della sua opinione dissenziente. Il primo riguarda la qualificazione dell'intervento a Gaza come guerra di difesa in reazione all'azione concertata di Hamas, con gli efferati attacchi del 7 ottobre, e ai razzi e ai missili lanciati da Hezbollah, dagli Houthi e

⁴⁸ Vedi però M. BONI, *Israele sotto processo all'Aja con l'accusa di genocidio. Intervista a Giorgio Sacerdoti*, in *Bet Magazine Mosaico*, 11 gennaio 2024, disponibile all'indirizzo <https://riflessimenorah.com/israele-sotto-processo-a-laja/>.

⁴⁹ La vicenda è ricostruita al seguente sito: <https://www.uklfi.com/icj-president-confirms-it-did-not-find-there-is-a-plausible-case-that-israel-is-committing-genocide>.

⁵⁰ *Dissenting opinion of Judge ad hoc Barak*, Document Number 192, Jan. 26, reperibile su: <https://www.icj-cij.org/node/204098>, par. 20.

dalle milizie sciite siriane e irachene⁵¹. Il secondo argomento riguarda il ragionamento della Corte: se l'accusa di genocidio fosse stata ritenuta plausibile, la naturale conseguenza avrebbe dovuto essere l'ordine a Israele di fermare le operazioni. E invece la Corte si è limitata ad imporre alle IDF certi accorgimenti nel condurre le operazioni militari. Si può del resto immaginare che una Corte che qualifichi certi atteggiamenti come potenzialmente genocidiari consenta che proseguano purché vengano prese le necessarie cautele?

Ancora più fermo il dissenso della vicepresidente della Corte, Julia Sebutinde, all'ordinanza del 24 maggio. Per la giudice ci sono pochi dubbi sulla natura politica dell'azione del Sudafrica: un ricorrente, che ha invitato la Corte a gestire (*micromanage*) le ostilità fra Israele ed Hamas⁵². Ma tali ostilità, secondo la vicepresidente, sono governate dalle leggi di guerra (diritto internazionale umanitario) e dalle leggi internazionali sui diritti umani, materie su cui la Corte non ha giurisdizione⁵³.

Le ordinanze cautelari, dunque, lungi dal corroborare l'accusa, sembrano suggerire estrema cautela.

8. Guerra, autodifesa e accuse di genocidio

Il dibattito si concentra inevitabilmente sul rapporto tra finalità militari dichiarate e intenzione genocidaria. Secondo la posizione ufficiale israeliana, le operazioni successive al 7 ottobre 2023 costituiscono una risposta a un attacco armato senza precedenti e perseguono l'obiettivo di neutralizzare Hamas quale organizzazione terroristica, militare e politica, ma anche gli altri attori militari coinvolti direttamente nella guerra. I sostenitori della qualificazione genocidiaria contestano questa interpretazione e richiamano l'entità delle devastazioni, il numero delle vittime civili e alcune dichiarazioni di esponenti politici e militari israeliani considerate rilevanti ai fini dell'accertamento dell'intenzione.

In ossequio al principio di cautela nell'utilizzo della categoria genocidiaria, specialmente quando l'accusa ha una storia pregressa, ci chiediamo in che misura si possa desumere l'intento genocidiario da dichiarazioni rese, nel contesto immediatamente successivo agli eventi del 7 ottobre, da esponenti politici che non

⁵¹ Per alcuni dati sui lanci di razzi e missili, cfr. <https://israel-alma.org/summary-of-war-data-israel-northern-arena-2023-2024/>.

⁵² *Dissenting opinion of Vice-President Sebutinde*, reperibile su: <https://www.icj-cij.org/node/204092>.

⁵³ *Ibidem*.

appartengono alla catena di comando militare⁵⁴. Tanto più che dichiarazioni, se possibile ancora più grottesche, sono state rese dai leader di Hamas all'estero⁵⁵.

Nella valutazione dell'elemento intenzionale, poi, sembra opportuno prendere in esame anche quegli elementi potenzialmente dissonanti rispetto all'ipotesi di una volontà di annientamento della popolazione, quali le strategie dichiaratamente volte alla mitigazione dei danni ai civili (avvertimenti mediante volantini e telefonate, ad esempio)⁵⁶ o le campagne di vaccinazione rivolte a centinaia di migliaia di bambini di Gaza⁵⁷. Quanto alla ricostruzione degli elementi oggettivi, come, ad esempio, la relazione fra combattenti e vittime civili, una metodologia adeguata avrebbe richiesto il raffronto tra il conflitto di Gaza e altre recenti esperienze di guerra urbana, Mosul, Raqqa, Grozny e Falluja, nelle quali la proporzione delle vittime civili è stata superiore⁵⁸.

Un ulteriore elemento di complicazione è costituito dalla tendenza, ispirata a un proposito senz'altro condivisibile ma non necessariamente efficace, a condizionare la qualificazione giuridica alla finalità di favorire la cessazione delle ostilità. Si pensi, a questo riguardo, al recente confronto tra gli storici Omer Bartov e Benny Morris⁵⁹, nel quale emerge con particolare evidenza la tensione tra la dimensione propriamente scientifica dell'analisi e le implicazioni politico-

⁵⁴ *Opinion of Judge ad hoc Barak*, Document Number 192, Jan. 26, reperibile su: <https://www.icj-cij.org/node/204098>, par. 20.

⁵⁵ Molteplici le dichiarazioni in tal senso: S. SAID, R. JONES, *Gaza Chief's Brutal Calculation: Civilian Bloodshed Will Help Hamas*, in *Wall Street Journal*, 10 giugno 2024; Hamas leader: We need the blood of women, children and the elderly of Gaza, in *Jns*, 29 ottobre 2023, disponibile all'indirizzo <https://www.jns.org/israel-news/hamas-leader-we-need-the-blood-of-women-children-and-the-elderly-of-gaza>.

⁵⁶ L'High Level Military Group (HLMG)⁵⁶, un organismo indipendente composto da ex capi di stato maggiore, alti ufficiali militari e ministri del governo provenienti dai paesi della NATO, ha condotto una valutazione sul campo del conflitto di Gaza nel luglio 2024, visitando i quartieri generali militari dell'IDF a livello superiore; le strutture e le operazioni di aiuti umanitari; le unità fino al livello di comando della brigata; e una visita all'interno di Gaza. Il rapporto può essere reperito al seguente indirizzo dell'*International Criminal Court*: <https://www.icc-cpi.int/sites/default/files/CourtRecords/0902ebd180920f26.pdf>.

⁵⁷ Si guardi il seguente rapporto <https://besacenter.org/wp-content/uploads/2026/05/Debunking-final-updated-12.5.2026WEB.pdf>.

⁵⁸ J. SPENCER, *Gaza's underground. Hamas' entire politico-military strategy rests on its tunnels*, Modern War Institute at West Point, 18 gennaio 2024, in <https://mwi.westpoint.edu/gazas-underground-hamass-entire-politico-military-strategy-rests-on-its-tunnels/>.

⁵⁹ B. MORRIS, *A review of Israel: What Went Wrong? by Omer Bartov; 243 pages; Farrar, Straus and Giroux (April 2026)*, in *Quillette*, 20 luglio 2026, at <https://quillette.com/2026/07/20/omer-bartov-what-went-wrong/>.

normative che possono accompagnarla. Nel caso di Bartov, l'interpretazione storica si accompagna infatti dichiaratamente alla preoccupazione per la prosecuzione del conflitto e all'auspicio della sua cessazione.

È certamente comprensibile che, di fronte alla gravità di una guerra in corso, la ricerca storica e la riflessione giuridica siano attraversate anche da finalità pratiche e da considerazioni di carattere morale e politico. Ciò non elimina, tuttavia, una questione di metodo: fino a che punto tali finalità possono incidere sulla ricostruzione dei fatti o sulla loro qualificazione giuridica senza comprometterne il rigore? E, soprattutto, quali sono i possibili costi di una simile strategia e in quale misura essa risulta effettivamente idonea a favorire l'obiettivo perseguito?

9. Israele, memoria della Shoah, *Holocaust Inversion* e uso pubblico dell'accusa di genocidio

Le considerazioni che precedono non possono essere comprese se non a partire dalla peculiarità, anche simbolica, di un'accusa di genocidio a Israele. A differenza di altri conflitti contemporanei, infatti, la discussione non investe esclusivamente questioni di diritto internazionale o di qualificazione giuridica delle operazioni militari, ma si intreccia con la memoria della Shoah, con la storia dell'antisemitismo europeo, e prima ancora dell'antigiudaismo (con la sua enfasi sull'accusa di deicidio), e con il significato storico e politico assunto dalla nascita dello Stato di Israele nel secondo dopoguerra. In questo senso, l'applicazione della categoria di genocidio a Israele assume una valenza peculiare nel dibattito pubblico internazionale, poiché coinvolge non soltanto la valutazione di eventi contemporanei, ma anche l'interpretazione e l'uso pubblico della memoria storica del Novecento.

Come si è cercato di mostrare nelle pagine precedenti, l'impiego dell'accusa di genocidio nei confronti di Israele non ha origine con la guerra iniziata nel 2023. Formulazioni analoghe possono essere rintracciate, con significati e in contesti differenti, in tempi remoti e soprattutto nell'antisionismo sovietico durante la Guerra fredda, in alcune narrazioni terzomondiste e postcoloniali sviluppatesi a partire dagli anni Sessanta e Settanta e, successivamente, in campagne internazionali fortemente critiche nei confronti dello Stato ebraico. Questa genealogia non consente, naturalmente, di desumere l'infondatezza delle accuse contemporanee, che devono essere valutate autonomamente sulla base dei fatti e delle pertinenti categorie giuridiche. Essa suggerisce, tuttavia, l'opportunità di considerare anche la storia e le implicazioni simboliche del linguaggio impiegato.

È in questo quadro che una parte della letteratura ha analizzato il fenomeno definito da Robert S. Wistrich come *Holocaust inversion*, o «inversione della Shoah». Con tale espressione non si indica la critica delle politiche israeliane, né ogni comparazione tra eventi storici differenti, bensì una specifica struttura

discorsiva nella quale le vittime storiche della persecuzione antiebraica vengono rappresentate come autrici, nei confronti di altri, di crimini assimilabili a quelli di cui furono vittime⁶⁰. Secondo Wistrich, tale meccanismo costituisce una delle manifestazioni dell'antisemitismo contemporaneo: esso non consiste nella negazione della Shoah, ma in un rovesciamento del suo significato morale. Ne costituiscono esempi, secondo questa letteratura, l'assimilazione di Israele alla Germania nazista (assimilazione che, come si è visto, comincia a circolare a poco più di dieci anni dalla fine della guerra), il ricorso all'analogia tra Gaza e i ghetti o i campi di concentramento e l'attribuzione agli ebrei, considerati collettivamente, della riproduzione delle pratiche persecutorie subite nel passato.

La questione non concerne soltanto la sostenibilità metodologica di simili analogie, ma anche i loro possibili effetti simbolici e culturali. Secondo gli studiosi che hanno elaborato questa categoria, l'inversione della Shoah può trasformare la memoria della persecuzione antiebraica da riferimento storico e morale contro il genocidio in uno strumento di accusa rivolto agli stessi ebrei. Il passato rischia, in tal modo, di essere sottratto alla sua specificità storica e utilizzato quale elemento di una controversia politica contemporanea⁶¹.

Su questo terreno il dibattito relativo all'accusa di genocidio si intreccia con quello, più ampio e controverso, sul cosiddetto «nuovo antisemitismo». Autori quali Deborah Lipstadt⁶², David Hirsh⁶³, Pierre-André Taguieff⁶⁴ e Brian Klug⁶⁵, pur muovendo da impostazioni non coincidenti, hanno esaminato il problema del confine tra critica di Israele, antisionismo e antisemitismo. Più recentemente, l'ambiente digitale e lo sviluppo dell'intelligenza artificiale generativa hanno introdotto nuove modalità di produzione e circolazione di contenuti antisemiti, contribuendo anche alla riformulazione di stereotipi e rappresentazioni

⁶⁰ Per una ricostruzione della letteratura, cfr. L. KLAFF, *Holocaust Inversion*, in *Israel Studies*, 24(2), 2019, pp. 73-90, at <https://doi.org/10.2979/israelstudies.24.2.07>.

⁶¹ R. WISTRICH, *Anti-Zionism and Anti-Semitism*, in *Jewish Political Studies Review*, Vol. 16, Nos. 3-4, 2004, p. 29; M. GERSTENFELD, interview with D.E. LIPSTADT, *Denial of the Holocaust and Immoral Equivalence*, in M. GERSTENFELD, *Europe's Crumbling Myths: The Post-Holocaust Origins of Today's Anti-Semitism*, Jerusalem Center for Public Affairs-Yad Vashem-World Jewish Congress, Jerusalem, 2003), p. 121.

⁶² D.E. LIPSTADT, *Antisemitism: Here and Now*, Schocken Books, New York, 2019.

⁶³ D. HIRSH, *Contemporary Left Antisemitism*, Routledge, London, 2017.

⁶⁴ P.A. TAGUIEFF, *Rising from the Muck: The New Anti-Semitism in Europe*, Ivan R. Dee, Chicago, 2004.

⁶⁵ B. KLUG, *The Collective Jew: Israel and the New Antisemitism*, in *Patterns of Prejudice*, 37, 2, 2003, pp. 117-138.

preesistenti⁶⁶. Un punto particolarmente rilevante riguarda i casi nei quali la critica rivolta allo Stato o ai suoi governi tende a estendersi agli ebrei in quanto tali, producendo una sovrapposizione tra identità ebraica, cittadinanza israeliana e responsabilità per le decisioni politiche dello Stato.

Ferme restando le profonde differenze tra i diversi contesti storici, è dunque legittimo interrogarsi sulla possibile riemersione di analoghi meccanismi nel dibattito contemporaneo, e in particolare sulla peculiare intensità simbolica e morale che la vicenda mediorientale assume quando la responsabilità per le politiche dello Stato di Israele tende a proiettarsi sugli ebrei in quanto collettività. La questione assume particolare rilievo quando agli ebrei della diaspora viene richiesto di prendere posizione sulle decisioni del governo israeliano o quando essi vengono considerati, esplicitamente o implicitamente, corresponsabili delle sue politiche indipendentemente dalla loro cittadinanza, dalle loro convinzioni o dal loro rapporto personale con Israele. Dopo il 7 ottobre 2023, l'aumento degli episodi ostili nei confronti di sinagoghe, scuole, centri culturali e singoli cittadini ebrei registrato in diversi Paesi ha reso particolarmente evidente la possibilità che il conflitto israelo-palestinese produca conseguenze nei confronti di persone e istituzioni prive di qualsiasi responsabilità nelle decisioni dello Stato israeliano.

Il punto rilevante, sotto il profilo qui considerato, è pertanto il passaggio dalla responsabilità individuale o istituzionale alla responsabilità collettiva: l'individuo viene valutato non sulla base delle proprie azioni o convinzioni, ma in ragione della sua appartenenza, reale o presunta, a una determinata collettività. È precisamente questo meccanismo, più che la critica anche radicale delle politiche israeliane, a presentare elementi di continuità con forme storiche di pregiudizio antiebraico.

Il rischio sembra ancor più evidente se si accoglie la rappresentazione di una colpa *strutturale* di Israele e se, addirittura, come mettono in guardia alcuni psicoanalisti contemporanei, si cede alla tentazione di individuare in Israele e, per estensione, nel popolo ebraico una sorta di incarnazione del male⁶⁷. Si pensi, per fare un esempio, alla crescente diffusione, anche in alcuni ambienti accademici, della qualificazione di Israele come «Stato di apartheid». Il problema, sotto il profilo qui considerato, non risiede tanto nell'impiego della categoria in sé, quanto nel rischio che una qualificazione riferita a determinate strutture o politiche venga estesa alla rappresentazione della società israeliana nel suo complesso,

⁶⁶ D. SANTUS, C. BETTIN, *Antisemitism in the Algorithmic Age: Propaganda, Disinformation, and Generative AI*, in *Zeitschrift für Religion, Gesellschaft und Politik*, 2025, pp. 1-22.

⁶⁷ Cfr. da ultimo, C. ROJZMAN, *L'accusation de «génocide» à Gaza : une extraordinaire inversion*, in *Causeur*, agosto 2026, disponibile all'indirizzo <https://www.causeur.fr/laccusation-de-genocide-a-gaza-une-extraordinaire-inversion-332248>.

oscurandone la pluralità etnica, religiosa, culturale e politica: pluralità che emerge con particolare evidenza anche nel confronto con altre società dell'area mediorientale⁶⁸.

Si potrebbe descrivere questo fenomeno come un «collasso delle categorie», nel quale tendono ad attenuarsi le distinzioni tra Stato, governo, istituzioni, cittadini e individui. In questa prospettiva, l'israeliano rischia di essere identificato con le politiche dello Stato, l'ebreo con l'israeliano e, in alcuni casi, l'accademico o l'istituzione culturale con il governo del proprio Paese. Il problema non consiste nella contestazione politica in quanto tale, ma nell'attribuzione di responsabilità che prescinde dalle posizioni e dalle condotte dei singoli soggetti.

La realtà delle università israeliane offre un esempio significativo della complessità che tali rappresentazioni rischiano di trascurare. Le principali istituzioni accademiche del Paese comprendono studenti, docenti, ricercatori e membri del personale appartenenti a comunità ebraiche, musulmane, cristiane, druse e beduine. L'Università di Haifa ha come rettrice l'accademica Mouna Maroun, cittadina araba cristiana maronita, mentre presso la Ben-Gurion University of the Negev importanti incarichi istituzionali dedicati alla promozione dell'uguaglianza e dell'inclusione sono ricoperti da esponenti della comunità beduina musulmana. Più in generale, la presenza di cittadini arabi nelle università israeliane è aumentata significativamente negli ultimi decenni sia tra gli studenti sia

⁶⁸ J. SEKULOW, R. ASH, *Why Allegations that Israel Is An 'Apartheid' State Are False under International Law*, 31 gennaio 2023, at <https://ssrn.com/abstract=4343950> or <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.4343950>; cfr. anche J. RABKIN, *Not an Apartheid State, a Defamed State*, in *Fordham International Law Journal*, Vol. 47, No. 617, 2024, at: <https://ir.lawnet.fordham.edu/ilj/vol47/iss4/6>.

tra il personale accademico e amministrativo⁶⁹. Le stesse considerazioni valgono per altri settori⁷⁰.

Tali osservazioni non implicano l'assenza di tensioni, disuguaglianze o conflitti all'interno della società israeliana, né escludono la legittimità delle critiche rivolte alle politiche dei governi israeliani. Esse suggeriscono, tuttavia, la necessità, sul piano metodologico, di distinguere tra l'analisi delle politiche pubbliche e le rappresentazioni essenzializzanti delle società. Quando la complessità sociale viene sostituita da immagini monolitiche, sembra riaffiorare la logica del capro espiatorio. È su questo terreno che il richiamo al passato assume una valenza particolarmente problematica: come ha ammonito, fra gli altri, lo psicologo

⁶⁹ La partecipazione della popolazione araba al sistema di istruzione superiore israeliano ha registrato una crescita particolarmente significativa negli ultimi quindici anni. Secondo gli ultimi dati del *Council for Higher Education* (CHE) del 2025, il numero complessivo degli studenti arabi iscritti nelle istituzioni israeliane di istruzione superiore è passato da 25.951 nel 2010 a 61.548 nel 2023, raggiungendo 64.110 studenti nel 2024, con un aumento complessivo del 147 per cento.

La crescita risulta particolarmente evidente nei corsi di laurea di primo livello. Gli studenti arabi iscritti a questi corsi sono passati da 22.268 nel 2010 a 52.024 nel 2024, arrivando a rappresentare il 20,5 per cento del totale degli studenti di questo livello. Un incremento ancora più marcato si è registrato nei corsi di secondo livello: dai 3.270 studenti del 2010 si è passati a 10.995 nel 2024, pari al 16,3 per cento del totale degli studenti iscritti ai corsi di Master. Anche la presenza araba nei programmi di dottorato è aumentata considerevolmente: dai 413 dottorandi del 2010 si è passati a 1.093 nel 2024, pari al 9,1 per cento del totale dei dottorandi in Israele, cfr. Council for Higher Education (CHE) / Planning and Budgeting Committee (PBC). 2025. *Opening of the 2025/26 Academic Year* [פתיחת שנת הלימודים תשפ"ו]. Jerusalem: Council for Higher Education, cfr. anche D. REICHEL, *I timori dei docenti tra guerra e fuga dei cervelli*, intervista a C.M. BETTIN, in *Pagine Ebraiche*, 9, 2024, pp. 15-16. Per una letteratura precedente sul tema, cfr. M. AL-HAJ, *Higher Education among the Arabs in Israel: Formal Policy between Empowerment and Control*, in *Higher Education Policy*, 16, 3, 2003, pp. 351-368, at <https://doi.org/10.1057/palgrave.hep.8300025>; Y. FENIGER, H. AYALON. *English as a Gatekeeper: Inequality between Jews and Arabs in Access to Higher Education in Israel*, in *International Journal of Educational Research* 76, 2016, pp. 104-111, at <https://doi.org/10.1016/j.ijer.2015.04.003>. O. MIZEL, *'I Lost My Identity in the Halls of Academia': Arab Students on the Use of Arabic in Israeli Higher Education*, in *Issues in Educational Research*, 31, 3, 2021, pp. 930-951.

⁷⁰ A titolo di esempio, B. ROSEN, S. MIAARI, *Arab representation in Israeli healthcare professions: achievements, challenges and opportunities*, in *Israel Journal of Health Policy Research*, 14, 1, 2025, p. 7.

cognitivo Steven Pinker, l'accusa di genocidio può finire per rievocare la vecchia accusa del sangue, il *blood libel*, di cui gli ebrei furono vittime per secoli⁷¹.

La sfida teorica consiste, pertanto, nel mantenere distinti almeno tre piani: la valutazione politica delle scelte di un governo, l'accertamento giuridico di eventuali crimini internazionali e il giudizio sugli ebrei o sugli israeliani in quanto collettività. La sovrapposizione di questi livelli compromette il rigore dell'analisi storica e giuridica e, soprattutto quando comporta l'attribuzione agli individui di responsabilità fondate sulla loro appartenenza, può riprodurre meccanismi storicamente associati al pregiudizio antiebraico.

Da questo problema, relativo all'imputazione collettiva della responsabilità, va tenuto distinto quello della possibile selettività dell'accusa. Quest'ultimo non riguarda l'estensione agli individui di responsabilità imputabili allo Stato o al governo israeliano, bensì la particolare intensità dell'attenzione politica, mediatica e accademica riservata a Israele rispetto ad altri conflitti contemporanei, talora caratterizzati da livelli di violenza e da costi umani particolarmente elevati. Una simile asimmetria non consente, naturalmente, di desumere di per sé l'esistenza di un pregiudizio, ma costituisce un ulteriore elemento sul quale appare legittimo interrogarsi.

Queste considerazioni valgono indipendentemente dall'identità o dalla posizione istituzionale di chi formula l'accusa, poiché la loro rilevanza non dipende dal fatto che essa provenga da studiosi israeliani o ebrei, da organizzazioni internazionali o da altri soggetti, ma dalla struttura dell'argomento, dalle categorie impiegate e dalle modalità con cui vengono attribuite le responsabilità.

10. Conclusioni

L'obiettivo di questo lavoro non è stato quello di stabilire se le operazioni militari israeliane nella Striscia di Gaza debbano o meno essere qualificate come genocidio. Una simile conclusione richiederebbe infatti un accertamento giudiziario fondato su prove documentali, testimonianze, ricostruzioni fattuali e valutazioni giuridiche che, allo stato attuale, non consentono di pervenire a conclusioni definitive. Lo scopo dell'analisi è stato piuttosto quello di interrogare la storia della categoria di genocidio e la storia dell'accusa di genocidio rivolta a Israele, mostrando come entrambe contribuiscano a spiegare la straordinaria intensità del dibattito contemporaneo.

⁷¹ D. WARDEN, *Humanist philosopher Steven Pinker describes Gaza genocide accusation as ill-founded*, in *Humanistically Speaking*, Luglio 2024, at <https://www.humanisticallyspeaking.org/post/humanist-philosopher-steven-pinker-describes-gaza-genocide-accusation-as-ill-founded>.

La ricostruzione storica ha evidenziato come il linguaggio dello sterminio e della distruzione collettiva fosse presente nel conflitto arabo-israeliano già prima della nascita dello Stato di Israele. Successivamente, nel contesto della Guerra fredda, l'accusa di genocidio si è progressivamente inserita all'interno di più ampie strategie di delegittimazione politica, nelle quali categorie giuridiche elaborate per reprimere i crimini più gravi della storia contemporanea sono state talvolta impiegate anche come strumenti di un conflitto ideologico e geopolitico. Tale constatazione non implica, naturalmente, che ogni accusa rivolta a Israele sia infondata o motivata da pregiudizi; suggerisce, tuttavia, l'opportunità di una particolare cautela metodologica nell'applicazione di categorie giuridiche così fortemente connotate sul piano storico e morale.

La centralità del *dolus specialis* non rappresenta, da questo punto di vista, un dettaglio tecnico della fattispecie, bensì il principale argine alla progressiva dilatazione del concetto. La formulazione della Convenzione esprime non soltanto il tentativo di dare un nome al «crimine dei crimini», quel nome che i giudici di Norimberga scelsero di non impiegare nella sentenza, ma anche l'ambizione di ricondurre entro le forme e i limiti del diritto persino la qualificazione delle manifestazioni più estreme della barbarie.

La successiva evoluzione dei *Genocide Studies* ha certamente contribuito ad arricchire la comprensione storica e sociologica dei processi genocidari. Tuttavia, un'estensione eccessivamente ampia del concetto rischia di comprometterne la funzione analitica e normativa. Se ogni guerra particolarmente distruttiva e ogni grave violazione del diritto internazionale umanitario vengono ricondotte alla categoria del genocidio, questa rischia di perdere la propria specificità, fino a confondersi con una più generale condanna morale.

L'obiettivo di questo saggio è stato, dunque, quello di sollevare dubbi, non di proporre certezze. Dubbi, anzitutto, sulla possibilità di qualificare come genocidio l'attuale attività politico-militare dello Stato di Israele in presenza di fatti ancora controversi e di interpretazioni giuridiche profondamente divergenti; ma anche dubbi sull'opportunità di utilizzare la categoria del genocidio quale strumento di pressione politica finalizzato alla cessazione di un conflitto.

Sotto questo profilo, l'impiego politico delle categorie del diritto internazionale, anche quando ispirato da finalità condivisibili, pone almeno due ordini di problemi. Da un lato, può contribuire a indebolire la percezione di imparzialità e autorevolezza delle istituzioni internazionali, e delle corti in particolare, quando queste vengano percepite come luoghi nei quali proseguire con strumenti giuridici controversie eminentemente politiche. Dall'altro, non è affatto scontato che la giuridicizzazione del conflitto costituisca uno strumento efficace per favorirne la soluzione. In questo senso meritano considerazione le osservazioni del giudice Barak, secondo il quale «semmai, la storia ci ha insegnato che i migliori tentativi di

pace in Medio Oriente sono stati generalmente il risultato di negoziati politici e non di ricorsi giudiziari. I colloqui di pace del 1978 tra Egitto e Israele a Camp David ne sono un buon esempio»⁷².

Si può allora formulare una regola metodologica minima: quanto più una categoria giuridica tende a precedere l'analisi dei fatti che pretende di descrivere, tanto maggiore deve essere la cautela con cui essa viene impiegata. L'accusa di genocidio rivolta a Israele possiede ormai una propria storia: attraversa decenni, conflitti differenti, trasformazioni teoriche del concetto di genocidio e profonde controversie interpretative. Ricostruirne la genealogia non significa, naturalmente, escludere in linea di principio che il crimine di genocidio possa configurarsi nel caso concreto. Significa, piuttosto, includere la storia dell'accusa tra gli elementi che devono indurre a un controllo particolarmente rigoroso delle categorie, delle fonti e degli argomenti utilizzati.

È proprio la filosofia del diritto, e, per certi aspetti, quella stessa tradizione critica alla quale si richiamano molte letture postcoloniali, a suggerire cautela di fronte alla possibilità che categorie apparentemente neutrali incorporino presupposti, narrazioni o precomprensioni sedimentate nel tempo. Da questo punto di vista, la genealogia dell'accusa non costituisce una ragione per respingerla, ma una ragione per sottoporla a un esame più rigoroso. La circostanza che, nel corso della sua storia, essa sia stata formulata anche da regimi autoritari apertamente ostili a Israele, così come il ricorrere di ricostruzioni fattuali controverse o inesatte, non dimostra nulla circa la fondatezza delle accuse formulate oggi. Impedisce, tuttavia, di considerare irrilevante il contesto storico e discorsivo nel quale esse si collocano.

Trascurare dunque la genealogia dell'accusa, le sue precedenti utilizzazioni politiche e le controversie fattuali che l'hanno accompagnata può esporre al rischio di ricostruzioni incomplete e di qualificazioni giuridiche premature. E, soprattutto, può rendere meno riconoscibile il confine tra la critica, anche radicale, delle condotte di uno Stato e la riattivazione di forme di attribuzione collettiva della responsabilità che il diritto dovrebbe contribuire a prevenire.

⁷² *Opinion of Judge ad hoc Barak*, cit.